

Accordo di attuazione dell'Accordo Quadro nazionale di settore sul Provvedimento n. 192 12 maggio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali

Il giorno 22 maggio 2014, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Massimo Chiusi, Elena Casas, Silvio Lops, Anna Lisa Rizza, Paolo Giannoccoli, Fabrizio Ferretti, Patrizia Nelva, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Giovanni Paloschi, Franca Giordano, Antonio Saetta, Antonio Beraldi, Bettina Corsini, Giampaolo Pierno, Massimo Giovannelli, Giancarla Zemiti

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA nelle persone dei Sigg.:

DIRCREDITO: Francesco D'Errico, Massimo Gorini, Flavio De Michele;

FABI:

FIBA/CISL: Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Gabriele Urzì, Giovanni Randazzo, Paolo Tammarro; Nicola Criniti; Maddalena Acquaviti;

FISAC/CGIL: Marco Salvi, Alfonso Botta, Ivo Alberto; Massimiliano Casarin, Dario Giatti, Gianfilippo Veneri, Giusy Cucinotta, Pietro Berlingeri, Danilo Maghini;


SINFUB: Domenicantonio Valentini;

UGL CREDITO: Davide Zecca, Flavio Varesano , Bruno Lungarini, Bruno Carta;

UILCA: Guido Diecidue, Maurizio Torrioli, Giorgio Giovanardi;

Premesso che

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabilisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e disciplina, tra l'altro, compiti e funzioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- il Garante per la protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, in data 12 maggio 2011, il Provvedimento n. 192 avente ad oggetto "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle



operazioni bancarie"; in data 18 luglio 2013, lo stesso Garante ha emanato il Provvedimento n. 357 e ne ha differito il termine previsto per l'entrata in vigore;

- il Provvedimento – che entra entrerà in vigore il 3 giugno 2014 – è finalizzato a "garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice, in ordine ai temi della "circolazione" delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della "tracciabilità" delle operazioni bancarie" e detta, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), prescrizioni in relazione al trattamento di tali dati personali della clientela effettuato dai dipendenti delle "banche, incluse quelle facenti parte di gruppi, delle società, anche diverse dalle banche, purché siano parte di tali gruppi", stabiliti sul territorio nazionale;
- in data 15 aprile 2014 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro nazionale di settore sull'applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192, che qui si dà per integralmente trascritto e che definisce lo schema generale di accordo da utilizzare per la sottoscrizione di intese ex. art. 4, comma 2, Legge n. 300 del 20 maggio 1970, in specifica attuazione del Provvedimento in oggetto;
- la tematica in oggetto riguarda i rapporti relativi alle persone fisiche;

considerato che

- nelle Premesse del citato Accordo Quadro di settore si è riportato quanto segue:
 - il Provvedimento riguarda le operazioni relative ai clienti degli istituti bancari di cui al quarto alinea delle premesse, "sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. *inquiry*";
 - il Provvedimento si applica a tutti i lavoratori "incaricati dall'azienda dei trattamenti" riconducibili nell'ambito di applicazione del Provvedimento n. 192, come chiarito nel successivo Provvedimento n. 357, "quali che siano la qualifica, le competenze, gli ambiti di operatività e le finalità dei trattamenti realizzati che sono tenuti a svolgere";
 - il Provvedimento, "al fine di assicurare il controllo delle attività svolte sui dati dei clienti e dei potenziali clienti da ciascun incaricato del trattamento", prescrive l'adozione di "idonee soluzioni informatiche" per il controllo dei "trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi *database*"; "tali soluzioni comprendono la registrazione dettagliata, in un apposito *log*, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi operato dagli incaricati, sempre che non si tratti di consultazioni di dati in forma aggregata non riconducibili al singolo cliente";
 - il Provvedimento, in particolare, stabilisce che "i *file di log* devono tracciare, per ogni operazione di accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato, almeno le seguenti informazioni:

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right, there is a large 'A', a signature that appears to be 'R. Ap...', a signature that appears to be 'E. Merlen...', a signature that appears to be 'D.', a signature that appears to be 'John...', and a signature that appears to be 'A. 2'. There is also a large, stylized signature on the far right.

- il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;
 - la data e l'ora di esecuzione;
 - il codice della postazione di lavoro utilizzata;
 - il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;
 - la tipologia del rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata";
- il Provvedimento prescrive che le predette misure siano adottate "nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori ex art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300";
- l'art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previo accordo sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali;
- l'art. 114 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 stabilisce che "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300";
- il Provvedimento richiede che siano attivati "specifici *alert*" relativi alle operazioni di *inquiry eseguite dagli incaricati volti a* "rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti illeciti";
- il Provvedimento definisce "un quadro unitario di misure necessarie ed opportune" per tutte le banche ed i gruppi bancari soggetti allo stesso;
- nel già citato Accordo Quadro di settore, Le Parti nazionali hanno quindi convenuto che:
 - ai sensi delle vigenti discipline legislative, ed in particolare della facoltà riconosciuta nell'ambito della contrattazione di secondo livello per la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra l'altro, alla "introduzione di nuove tecnologie", i predetti accordi possono essere stipulati con gli organismi sindacali aziendali di cui all'art. 24 del ccnl 19 gennaio 2012 o con la delegazione di gruppo di cui all'art. 25 dell'Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, considerata la necessaria uniformità degli adempimenti connessi all'attuazione del Provvedimento del Garante;
 - ai fini di cui sopra, il confronto di secondo livello "è finalizzato a verificare la coerenza delle proposte dell'impresa con le vigenti disposizioni in materia ed il presente Accordo quadro ed a stipulare i conseguenti accordi ex art. 4, comma 2, l. n. 300 del 1970 entro il mese di aprile 2014, a valere ad ogni conseguente effetto dalla predetta data del 3 giugno 2014";

tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue:

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il quale conferma che le soluzioni informatiche presentate sono idonee al controllo dei trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database, ai sensi di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011.
- L'Accordo si applica a tutte le Unità Produttive delle Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia applicanti il CCNL ABI soggette alle disposizioni del Provvedimento del Garante n. 192 , come da Allegato n. 1.
- I sistemi informativi sono impostati ai fini della "registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari" da tutti gli incaricati del trattamento.
- In particolare, i *file* di *log* tratteranno, per ogni operazione di accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato, le seguenti informazioni:
 - il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;
 - la data e l'ora di esecuzione;
 - il codice della postazione di lavoro utilizzata;
 - il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;
 - la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata;
 - le ulteriori informazioni riportate nell'Allegato 2.
- I log di tracciamento delle operazione di inquiry saranno conservati per un periodo di 24 mesi dalla data di registrazione dell'operazione, fatte salve esigenze di forza maggiore. Oltre tale limite temporale la conservazione è ammessa in presenza di specifici vincoli di legge in materia.
- Le specifiche tecniche e organizzative approntate, illustrate e discusse con la Delegazione di Gruppo nel corso del confronto che ha portato alla stipula della presente intesa, sono uniformi per tutte le Aziende del Gruppo soggette al Provvedimento del Garante, di cui ai precedenti punti, come riportato nell'Allegato 2. Le specifiche tecniche di detto allegato formano parte integrante del presente Accordo di Gruppo. Eventuali significative variazioni alle suddette specifiche tecniche formeranno oggetto di confronto con la Delegazione di Gruppo e costituiranno anch'esse parte integrante del presente accordo.
- Come espressamente richiesto dal Garante, sono attivati "specifici alert" finalizzati ad individuare "comportamenti anomali o a rischio" relativi alle operazione di inquiry eseguite dagli incaricati del trattamento, le cui caratteristiche sono state illustrate alla Delegazione di Gruppo e sono specificate nell'Allegato 2.
- Ai sensi del Provvedimento:

Handwritten signatures of several individuals, including one that appears to be 'Stefano'.

- a) "la gestione dei dati bancari è oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti";
- b) "l'attività di controllo è demandata ad una unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quello cui è affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti";
- c) "i controlli comprendono anche verifiche a posteriori, a campione o a seguito di allarme derivante da sistemi *alerting* e di *anomaly detection*, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte altresì verifiche periodiche sulla corretta conservazione dei *file di log* per il periodo" sopra previsto;
- d) "l'attività di controllo è adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate".
- Le modalità di attuazione dell'attività di controllo approntata dal Gruppo UniCredit ai sensi del Provvedimento del Garante n. 192 sono state illustrate alla Delegazione di Gruppo nel corso del confronto che ha portato alla presente intesa.
 - Parimenti, nel corso del confronto che ha portato al presente Accordo sono state fornite informazioni in ordine alle Unità Organizzative deputate ai controlli ai diversi livelli per ciascuna delle Aziende del Gruppo soggette alle disposizioni del Provvedimento del Garante n. 192.
 - I lavoratori tempo per tempo incaricati saranno destinatari di apposita informativa in merito alle procedure adottate ed ai connessi adempimenti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003; tale informativa viene portata a conoscenza di tutti i lavoratori. Inoltre, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 72 del ccnl 19 gennaio 2012, possono svolgersi, ove necessario, specifiche attività formative retribuite.
 - D'intesa fra le Parti, si effettueranno a livello di Gruppo incontri di verifica annuali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, in tali occasioni verranno forniti dati aggregati a livello di azienda (e per UniCredit S.p.A. a livello di Region) in merito al numero dei controlli di 1° e 2° livello effettuati sugli alert; sulla base di tali dati, analoghi incontri potranno essere effettuati anche nelle singole aziende (e per UniCredit S.p.A. a livello di Region). Un primo incontro di verifica a livello di Gruppo sull'attuazione della fase di avvio del Provvedimento verrà effettuato entro il 15 ottobre 2014.
 - Per quanto altro non espressamente richiamato nel presente Accordo si fa rinvio alle prescrizioni dell'Accordo Quadro di settore del 15 aprile 2014 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 192.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including several large signatures and the initials 'PB' and '5'.

- Il presente Accordo viene sottoscritto tra le Parti esclusivamente con la finalità di dar corso agli adempimenti urgenti previsti dal Provvedimento del Garante n. 192 (e successive integrazioni) di cui in premessa. Viene pertanto esclusa ogni finalità di controllo a distanza dei dipendenti.

UNICREDITO



DIRCREDITO	FABI	FIBA/CISL	FISAC/CGIL	SINFUB	UGL CREDITO	UILCA
